

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: PROD. AGR. ZOOT., TRASF., COMM. DIV. ATT. AGRIC.

DETERMINAZIONE

N. G09512 del 02/07/2014

Proposta n. 11327 del 30/06/2014

Oggetto:

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Rinnovo autorizzazione alla gestione di una stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con materiale refrigerato e/o congelato. Ditta: "TENUTA DELLA CALANDRINA S.A.S." - Sutri (VT) - Codice stazione VT0001H. Quinquennio 2014 - 2018.

Proponente:

Estensore	D'ACUNTO LAURA	_____
Responsabile del procedimento	D'ACUNTO LAURA	_____
Responsabile dell' Area	N. BIONDINI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”. D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”. D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”.

Rinnovo autorizzazione alla gestione di una stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con materiale refrigerato e/o congelato.

Ditta: “TENUTA DELLA CALANDRINA S.A.S.” – Sutri (VT) – Codice stazione VT0001H. Quinquennio 2014 – 2018.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Diversificazione delle Attività Agricole;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la L. R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PRESO ATTO della domanda presentata all’Area Decentrata Agricoltura di Viterbo il 16/09/2013 ed acquisita al protocollo della predetta Area al n. 342810 del 17/09/2013, con la quale Ferrone Simona, in qualità di rappresentante legale della società “TENUTA DELLA CALANDRINA S.A.S.”, ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione alla gestione della stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con materiale refrigerato e/o congelato sita in comune di Sutri (VT), via della Calandrina n. 2;

VISTO il verbale trasmesso dall’Area Decentrata Agricoltura di Viterbo alla Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo RURale, Caccia e Pesca con nota n. 345335 del 17/06/2014, acquisita dalla Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi con Prot. N. 365429 del 26/06/2014, con

il quale l'apposita Commissione provinciale ha proposto di accogliere la sopra citata domanda per il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione della stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con materiale refrigerato e/o congelato, in favore della società "TENUTA DELLA CALANDRINA S.A.S.", sita in Comune di Sutri (VT), via della Calandrina n. 2, ai sensi del sopra richiamato D.M. 19 luglio 2000, n. 403, nonché delle indicazioni operative di competenza regionale di cui al documento approvato con D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte integrante del presente Atto:

- 1) di rinnovare alla società "TENUTA DELLA CALANDRINA S.A.S.", Partita Iva 05368381009, nella figura della rappresentante legale Ferrone Simona, nata a Roma il 21/04/1965 e residente nel comune di Sutri (VT), via della Calandrina n. 2, l'autorizzazione alla gestione della stazione di inseminazione artificiale equina pubblica con materiale refrigerato e/o congelato sita in comune di Sutri (VT), via della Calandrina n.2 per il quinquennio 2014 – 2018.
- 2) di prendere atto:
 - a) che la stazione tratta le seguenti razze:
 - Purosangue inglese;
 - Trottatore italiano;
 - b) che la stazione è sotto la direzione sanitaria del medico veterinario dott.ssa Ferrone Simona, nata a Roma il 21-04-1965 e residente in comune di Sutri (VT), via della Calandrina n.2, codice identificativo univoco a livello nazionale RM1019F, P.IVA. 01615420567, C.F.FRRSMN65D61H501K;
- 3) di stabilire che:
 - a) la stazione è autorizzata all'inseminazione artificiale con impiego di seme equino fresco prelevato dagli stalloni che operano nella stazione medesima;
 - b) alla predetta stazione è confermato il codice univoco a livello nazionale: VT0001H;
 - c) il termine di validità della suddetta autorizzazione è il 31 dicembre 2018;
 - d) per il rinnovo dell'autorizzazione dovrà essere presentata la relativa domanda entro il 30 settembre 2018;
 - e) la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato. La Regione può revocarla qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti all'articolo 6 del regolamento, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima;
 - f) il gestore della stazione di inseminazione artificiale equina pubblica è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti all'articolo 9 del D.M. 19 luglio 2000 n. 403, e richiamati al punto 1.3.4 del documento approvato con la D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128.
- 4) di incaricare l'Area Decentrata Agricoltura di Viterbo di notificare la presente Determinazione a Ferroni Simona in qualità di legale rappresentante della sopra citata stazione di inseminazione artificiale.

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.

Il Direttore
Dott. Roberto Ottaviani